



COMUNE DI MARNATE

Provincia di Varese

Piazza S. Ilario 1 Telefono 0331-368215 ~ Fax 0331-368240

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE PER BILIARDI E/O PER ALTRI GIOCHI LECITI

(Art. 86 del TULPS 773/31)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 21.12.2011

ART. 1

OBIETTIVI E PRINCIPI

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.

Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività ;

c) della quiete della collettività

d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali;

e) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

Con il presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività

ART. 2

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

Il presente regolamento fissa dei limiti all'esercizio della suddetta attività e, pertanto, non è applicabile, quale titolo autorizzativo, l'istituto della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui all'art. 19 L. 241/90 così come modificata dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010.

L'istituto della SCIA rimane applicabile per l'installazione dei giochi oggetto del presente regolamento negli esercizi commerciali o pubblici, nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ex art. 86 TULPS RD 18/6/1931 n. 773, fatto salvo il rapporto superficie locali/numero apparecchi per quanto riguarda il comma 6 art. 110 del predetto TULPS RD 18/6/1931 n. 773 (apparecchi/congegni elettronici e/o automatici con vincite in denaro).

La licenza è rilasciata dal Responsabile del Servizio sulla base del presente Regolamento, ai sensi dell'art.19, 1° comma , n.8) del D.P.R. 24.07.77, n.616;

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno avere una superficie utile minima non inferiore a mq. 35 ed una superficie massima non superiore a mq. 100 (cento)

Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi (compresi i bagni), i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico .

La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso compatibile;
 - b) al fine di tutelare l'interesse generale alla quiete pubblica nonché le fasce di età giovanile, si stabilisce che la distanza minima dalle scuole, dalle chiese o altri luoghi destinati al culto, dalle caserme, dalle case di riposo e/o di aggregazione di anziani, luoghi storici e/o monumentali, le zone sportive, il cimitero, o altri luoghi assimilabili e da altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, non sia inferiore a 300 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi principali);
 - c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aeroilluminanti, al possesso di servizi igienici;
 - d) impianto elettrico e di riscaldamento e delle attrezzature varie a norma del rispetto delle vigenti norme in materia.
 - e) sia garantita una idonea dotazione di parcheggi privati non monetizzabili: tale dotazione si determina nel 200% della superficie utile dei locali adibiti a tale attività.
- Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi (compresi i bagni), i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico .
- f) i locali dovranno rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia con particolare riferimento alla Legge n.13/89 ed al Decreto Min LL.PP n. 236/89 e s.m.i.
 - g) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza in particolare quelle dettate dal Ministero Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro)
 - h) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili
 - i) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del regolamento di Esecuzione del TULPS
 - l) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.
 - m) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.
 - n) lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi.

La fattibilità dell'intervento dovrà essere subordinata alla verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale circa la destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività, nonché sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate dal presente articolo e sul rispetto generale delle norme urbanistiche, effettuando nel caso, l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

La domanda, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi è indirizzata al Comune e deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità), ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- tipo di attività che intende svolgere;
- ubicazione e insegna dell'esercizio;
- composizione della sala (numero dei locali o se si tratta di un solo locale);
- indicazione della superficie utile;
- tipo e numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco (consentiti) da installare nella sala;
- dichiarazione che sono rispettate le norme in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza;
- dichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/1931;
- dichiarazione di essere a conoscenza che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata la prescritta dichiarazione alla SIAE;
- firma del richiedente o del legale rappresentante in caso di società.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-descrittiva della sala giochi redatta da un tecnico abilitato con pianta planimetrica in scala non < a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei vani utilizzati, le relative superfici, nonché le quote di superficie da occupare con gli apparecchi da gioco (che non devono essere superiori alla percentuale di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento);
- b) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di leggi
- c) l'elenco degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, tenuto conto del rapporto superficie locali/numero apparecchi per quanto riguarda il comma 6 art. 110 TULPS RD 18/6/1931 n. 773;
- d) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun apparecchio o congegno da gioco;
- e) copia del nulla osta per la distribuzione e nulla-osta per la messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. a) e c), del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e successive modificazioni;
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela
- g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro).
- h) autorizzazione ai sensi art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura (solo per le Agenzie di raccolta scommesse);
- i) copia documento di identità del richiedente.
- l) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

Il competente Responsabile del Servizio rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile di Servizio non decida su di essa entro 60 giorni dalla sua presentazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata la sorvegliabilità dei locali di cui all'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il competente responsabile di servizio provvede a darne comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa,

indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del r.d. 773/1931 e dell'art. 69 comma 3 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2/2/2010 nonché dell'art. 64 del D. Lgs. 59/2010.

Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi e quella di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del r.d. 773/1931 e degli artt. 7 (così come modificato dall'art. 65 del D. Lgs. 59/2010), 8, 9 del D. Lgs. 114/98,

Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'art. 68 comma 4 lettera a) della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2/2/2010, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell'area complessiva.

Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia (D. Lgs 114/98; LR 8/2007; LR 6/2010; D. Lgs. 59/2010).

ART. 5

DOMANDE CONCORRENTI

In caso di domande concorrenti le nuove licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e di accessibilità.

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al fine di determinare una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di sale giochi, per assicurare che tutte le zone del territorio possano essere adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone :

ZONA 1 - CENTRO STORICO , così come delimitato nell'allegata planimetria ;

ZONA 2 - restante territorio comunale, così come individuato nell'allegata planimetria.

All'interno delle suddette ZONA 1 e ZONA 2 non potranno essere autorizzate più di una sala giochi per zona.

ART. 6

TRASFERIMENTO DELLA SALA GIOCHI

Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a specifica autorizzazione ed è consentito nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non decida su di essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Prima dell'inizio dell'attività i nuovi locali dovranno essere sottoposti alla verifica della sorvegliabilità.

ART. 7

SUBINGRESSO

Come disposto dall'art. 12/bis del Reg. di attuazione del TULPS, nel caso di morte dell'erede ovvero se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data di morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi del presente regolamento.

In seguito al trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di sala giochi, per atto tra vivi, il subentrante, in possesso dei requisiti necessari, potrà iniziare l'attività previa presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza del diritto di subentro.

Con tale denuncia il subentrante dovrà dichiarare, oltre alle generalità, anche:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- che i locali in cui si svolge l'attività non hanno subito modifiche rispetto alla gestione precedente ed che il tipo e il numero dei giochi leciti installati sono rimasti invariati.

Alla D.I.A. dovranno essere allegati:

- l'autorizzazione del cedente;
- copia dell'atto di trasferimento dell'attività.

Qualora i locali abbiano subito modifiche l'attività potrà proseguire solo dopo la verifica della sorvegliabilità degli stessi. Qualora vi sia una modifica del tipo e del numero dei giochi dovrà essere prodotta la documentazione relativa agli stessi (regolamento, eventuale nulla osta dell'A.A.M.S., ecc.) e dovrà essere dichiarato che rimane rispettato il 3° comma del precedente art. 2.

Entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della DIA, il competente servizio comunale comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche effettuate.

La mancata presentazione della DIA equivale alla mancanza dell'autorizzazione di esercizio.

ART. 8

REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è revocata e/o sospesa nei casi previsti dalla legge.

La licenza può essere inoltre sospesa:

- per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- per recidiva nell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

La licenza è revocata anche in caso di perdita dei requisiti morali da parte del soggetto autorizzato.

ART. 9

TABELLA DEI GIOCHI D'AZZARDO E PROIBITI

Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere esposta all'interno della sala giochi, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., debitamente vidimata dall'autorità competente, il regolamento di ciascun gioco e la relativa tariffa.

Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

ART. 10

DIVIETI E PRESCRIZIONI

NUMERO APPARECCHI INSTALLABILI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

L'esercente non dovrà consentire l'accesso ai minori di anni 16 nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, salvo che gli stessi siano accompagnati da familiare adulto.

E' vietato permettere l'uso dei giochi alle persone che non abbiano compiuto 18 anni, a tal fine all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale .

L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido.

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

E' fatto obbligo all'esercente di esporre il cartello indicante gli orari dell'esercizio in modo visibile dall'esterno

È fatto obbligo all'esercente di rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi, cessando contestualmente anche l'attività di somministrazione

E' fatto obbligo all'esercente di apporre agli ingressi e all'interno dei locali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico.

Per gli esercizi di sala giochi, ancorché autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico. Non è altresì consentito l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.

In ciascuna SALA GIOCHI è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 TULPS:

< apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche; in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali; in ogni caso tutti questi apparecchi e congegni devono essere collegati alla rete telematica nazionale >

ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

In ciascun bar/esercizio commerciale ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione/vendita. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 sino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 sino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può

essere superiore a 4 sino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 sino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili si osservano le disposizioni dei precedenti commi 11 e 12 (bar - ristoranti) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

E' fatto divieto all' esercente di sala giochi di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiama i giochi d'azzardo.

ART. 11 ORARIO GIORNALIERO

Il Sindaco, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, determina gli orari delle sale giochi tenendo conto dei seguenti indirizzi:

l'apertura giornaliera non potrà avvenire prima delle ore 11:00 e non potrà protrarsi oltre le ore 24:00.

Gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 13:00 alle ore 23:00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati.

ART. 12 SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dal T.U.L.P.S., le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000.

ART 13 NORME DI RIFERIMENTO

Le attività di SALA GIOCHI nonché l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi pubblici, attività commerciali e similari delle quali tratta il presente regolamento sono disciplinate:

- dagli artt. 86 e 110 del TULPS RD 18/6/1931 n. 773;
- dalla Legge 27/12/2002 n. 289 art. 22 commi 2, 3, 4 e 5;
- dalla Legge 23/12/2000 n. 388 artt. 37, 38 e 39;
- dal dl 30/9/2003 n. 269 art. 39 commi 8, 9, 10, 11 e 12 convertito in legge 24/11/2003 n. 326;
- dalla legge 24/12/2003 n.350 art. 4 comma 195;
- dalla legge 30/12/2004 n. 311 art. 1 commi 286, 287, 290, 291, 292, 495, 501, 502;
- dal dl 14/3/2005 n. 35 art. 7 convertito in legge 14/5/2005 n. 80;
- dal dl 30/9/2005 n. 203 art. 11-*quinquiesdecies* convertito in legge 2/12/2005 n. 248;
- dalla legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 commi 535, 536, 537, 538, 544, 545, 546;
- dal DPR 26/10/1972 N. 640 art. 14-*bis* e successive modificazioni;
- dal Decreto interdirettoriale 4/12/2003 e successive modificazioni - giochi 110 comma 6;
- dal Decreto interdirettoriale 8/11/2005 e successive modificazioni - giochi 110 comma 7;
- dal Decreto direttoriale AAMMS 18/1/2007 e succ. modificazioni - giochi 110 comma 6;

La competenza generale in questa materia è stata attribuita all'AAMMS dal DPR 24/1/2002 n. 33 in attuazione dell'art. 12 L. 18/10/2001 n. 383.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'ente della delibera di approvazione e dell'allegato Regolamento.